



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 92 DEL 03/07/2026

**OGGETTO: INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 90/2026 ISTITUZIONE
DIVIETO DI SOSTA IN VIA CEPPARELLI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco n. 27 del 30/12/2025 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Polizia Municipale;

RICHIAMATA l'ordinanza n 90 del 2 luglio 2026 con la quale si disponevano i seguenti provvedimenti:

dalle ore 8,00 del giorno 7 luglio alle ore 18,00 del giorno 8 luglio 2026, e comunque fino al termine dei lavori, varranno le seguenti disposizioni provvisorie:

- ***Divieto di transito per tutte le categorie di autoveicoli in via Tamagni dal civico 29 al civico 21 per il piazzamento delle autogrù necessarie per la messa in sicurezza del fabbricato nel quale è crollata una porzione della copertura.***
- ***In via Cepparelli, con ingresso da via Dante, sarà consentito l'accesso nel senso contrario di marcia rispetto all'attuale per consentire il transito nel tratto aperto di via Tamagni e in via Cannicci.***

CONSIDERATO che per garantire la fluidità nella circolazione veicolare occorre disporre negli stessi giorni il divieto di sosta su tutto il tratto di Via Cepparelli

CONSIDERATO la necessità, a tutela della pubblica incolumità, di provvedere in merito, adottando provvedimenti provvisori e temporanei in materia di circolazione veicolare, al fine di evitare interferenze durante l'effettuazione dei lavori ;

SENTITO il parere favorevole dei competenti Uffici Comunali

VISTI gli artt 6 e 7 e 21 del Codice della Strada;

VISTO l'Art 107 del D:Lgs 267/00;

ORDINA

ad integrazione dell'ordinanza n. 90/2026, oltre ai provvedimenti già descritti nell'atto citato, dalle ore dalle ore 8,00 del giorno 7 luglio alle ore 18,00 del giorno 8 luglio 2026, e comunque fino al termine dei lavori, il **DIVIETO DI SOSTA** lungo tutto il tratto di Via Cepparelli per tutti i veicoli, compresi quelli a seguito dei portatori di handicap, con applicazione della sanzione accessoria della rimozione,

I provvedimenti sopra descritti saranno meglio individuati dalla segnaletica stradale collocata in loco la cui posa in opera spetterà al richiedente .

Per tale provvedimento la persona richiedente dovrà mantenere per tutto il periodo dei lavori efficiente la segnaletica prevista dal D.M delle infrastrutture del 10/07/2002, oltre a rispettare le norme in materia di sicurezza per i cantieri, e qualora sia ripristinato il transito , provvedere che questo avvenga nel rispetto della normativa vigente.

Dovrà essere sempre permesso il transito ad eventuali mezzi di soccorso e di Polizia.

Il richiedente dovrà informare i residenti dell'area interessata sull'inizio dei lavori e sul termine di essi. Rimarranno in essere tutte quelle norme non in contrasto con la presente. Eventuali modifiche, formeranno comunque parte integrante della presente ordinanza ancorché non citate.

Per giustificati motivi di pubblico interesse o di sicurezza stradale il Comune di San Gimignano può revocare o modificare il presente provvedimento in qualsiasi tempo o imporre altre condizioni senza che il richiedente possa avanzare nessuna richiesta di indennizzo a titolo di danni o rimborso spese

DISPONE

Che copia del provvedimento dovrà essere notificato al richiedente. Spetterà a chi di dovere e per quanto di competenza, osservare e far osservare quanto disposto con il presente provvedimento. Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa .

Ai sensi dell'Art. 37 C.3° del D.L. 30.04.1992 n. 285 , contro il presente provvedimento può essere presentato da chi abbia interesse ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, entro il termine 60 giorni e con le modalità cui all'Art. 74 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

Il presente provvedimento detta norme esclusivamente in materia di viabilità e non legittima l'esecuzione dei lavori, qualora il richiedente non sia in possesso delle eventuali autorizzazioni rilasciate da altri enti, se necessarie

Lì, 03/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SALVADORI EDI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)